

## **STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE *TI-X-PROJECT BRASS BAND***

### **Art. 1**

#### **Designazione, durata e sede**

Sotto la designazione di *TI-X-PROJECT BRASS BAND* è costituita un'associazione apolitica ed aconfessionale senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'associazione è costituita a tempo indeterminato e la sua sede è il domicilio del presidente.

L'anno contabile inizia il 1. ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo. I conti dell'assemblea vengono presentati all'assemblea ordinaria di chiusura.

L'acronimo TXP è l'abbreviazione ufficiale del nome dell'associazione.

### **Art. 2**

#### **Scopi**

Lo scopo dell'associazione è quello di allietare con le sue produzioni musicali manifestazioni pubbliche o private. L'attività è puramente ricreativa. L'associazione dà la possibilità, ai musicisti che rispettano determinate condizioni (motivazione, impegno, musicalità e spirito di gruppo), di suonare principalmente durante il periodo estivo con lo scopo di raggiungere l'obiettivo musicale prefissato.

### **Art. 3**

#### **Soci**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi dotate di un'irrepreensibile condotta morale e civile nell'etica del buon senso, così come gli enti di diritto pubblico o privato (sostenitori). I soci sono suddivisi in:

- 1) Soci attivi, coloro i quali pagano la tassa sociale, prendono parte alle prove ed alle manifestazioni previste all'Art. 2;
- 2) Soci sostenitori, coloro i quali simpatizzano per il sodalizio e lo sostengono moralmente e finanziariamente;
- 3) Soci onorari, coloro i quali danno o hanno dato prestazioni di eccezionale benemeranza a favore dell'associazione.

### **Art. 3.1**

Il socio attivo escluso dalla TXP per motivi gravi non può essere riammesso nell'associazione come tale.

### **Art. 4**

#### **Tassa sociale**

La tassa sociale viene fissata di anno in anno dall'assemblea su proposta del comitato direttivo. Tale tassa non può superare la somma di CHF 200.- annui.

La tassa sociale non è rimborsabile.

L'ammontare della tassa e i requisiti dei soci sostenitori vengono decisi dal comitato direttivo.

### **Art. 5**

#### **Diritti dei soci**

I soci attivi hanno il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, partecipare alle manifestazioni ufficiali dell'associazione ed essere nominati quali membri del comitato direttivo o delle commissioni.

I soci sostenitori ed i soci onorari hanno il diritto di presenziare alle assemblee senza diritto di voto.

### **Art. 6**

#### **Doveri dei soci**

I soci attivi sono tenuti a pagare la tassa sociale, presenziare alle manifestazioni e alle prove. Le assenze vanno annunciate tempestivamente al comitato direttivo. Il socio ha inoltre il dovere di impegnarsi per il raggiungimento di un buon livello musicale attraverso lo svolgimento di un regolare studio individuale. A tale scopo l'associazione si preoccupa di mettere a disposizione i supporti necessari, ovvero spartiti e basi musicali.

### **Art. 7**

#### **Ammissione soci attivi**

Il comitato direttivo e la direzione musicale decidono in merito all'ammissione di un socio a dipendenza dell'idoneità del soggetto (disponibilità e conoscenze musicali) e della necessità della banda.

Salvo casi eccezionali il termine ultimo per l'ammissione è la prima prova della stagione estiva.

## **Art. 8**

### **Dimissioni e congedi**

#### **Art. 8.1**

Le dimissioni dei soci attivi devono essere inviate per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'assemblea ordinaria al comitato direttivo. Eventuali ritardi possono essere puniti, se il comitato direttivo lo ritiene necessario, con il pagamento della tassa sociale.

#### **Art. 8.2**

La richiesta di congedo da parte dei soci attivi deve essere inviata per iscritto 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea ordinaria al comitato direttivo. Dopo il primo anno di congedo questo può essere prolungato se richiesto dall'interessato/a. Nel caso in cui non venisse inoltrata nessuna richiesta il congedo si tramuta automaticamente in dimissioni.

Il periodo massimo di congedo è 2 (due) anni prorogabile in casi eccezionali. Le eccezioni vengono stabilite dal comitato direttivo.

## **Art. 9**

### **Esclusione**

L'esclusione di un socio attivo può essere proposta dalla direzione musicale e decisa dal comitato direttivo nei casi in cui esistano motivi gravi di inadempienza verso l'associazione oppure nel caso in cui il socio attivo non ne soddisfi le esigenze e venga quindi reputato non idoneo ai sensi degli statuti dell'associazione.

In questi casi l'esclusione non può essere contestata in giudizio (Codice Civile Svizzero, articolo 72).

## **Art. 10**

### **Responsabilità**

I soci dell'associazione non sono responsabili per gli impegni della società, la quale risponde unicamente con il capitale dell'associazione.

In caso di danni morali, materiali, di malattie, infortuni, incidenti o responsabilità civile, l'associazione declina qualsiasi responsabilità.

## **Art. 11**

### **Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci
- Il comitato direttivo
- Direzione musicale

## **Art. 12**

### **Assemblea**

#### **Art. 12.1**

##### **Definizione**

L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione.

Si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno alla fine della stagione (ottobre/novembre) con convocazione scritta almeno 20 giorni prima.

Può essere convocata in forma straordinaria dal comitato direttivo o su richiesta di 1/3 (un terzo) dei soci attivi. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti)

#### **Art. 12.2**

##### **Competenze**

Le competenze dell'assemblea sono:

- nomina o revoca del presidente dell'associazione;
- nomina o revoca del comitato direttivo;
- nomina o revoca dei revisori, se ritenuto necessario;
- approvazione del preventivo e dei conti d'esercizio;
- partecipazione alla decisione in merito all'ammontare della tassa sociale;
- deliberare in merito alla modifica degli statuti;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione;
- richiedere la modifica dell'ordine del giorno.

L'assemblea può attribuirsi altri compiti che non sono già stati designati dal presente statuto e può deliberare su tutte le questioni che il comitato direttivo le sottopone.

## **Art. 13**

### **Comitato direttivo**

#### **Art. 13.1**

##### **Composizione**

Il comitato direttivo è composto da almeno 3 membri con le seguenti cariche:

- Presidente
- Segretario/a
- Cassiere/a

per un massimo di 7 membri

Il comitato direttivo attribuisce le cariche autonomamente, salvo il presidente eletto dall'assemblea (Art. 12.2)

### **Art.13.2**

#### **Compiti**

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo della società e ha il compito di:

- Determinare gli obiettivi per la direzione musicale non altrimenti specificati nel presente statuto;
- Allestire preventivi e consuntivi;
- Elaborare il programma delle attività;
- Rappresentare l'associazione verso l'esterno;
- Convocare le assemblee;
- Coordinare le attività delle commissioni;
- Nominare incaricati per compiti speciali;
- Garantire le attività statutarie dell'associazione;
- Proporre l'ammontare della tassa sociale;
- Nominare il direttore musicale;
- Decidere, coadiuvato dalla direzione musicale, sull'ammissione o l'esclusione di un socio;
- Svolgere tutti i compiti che questo statuto non ha assegnato ad altri organi.

Oltre alla coordinazione dell'attività dell'associazione, il comitato direttivo è tenuto a garantire il buon andamento dell'associazione, alla pianificazione di eventi ed appuntamenti, a presentare all'assemblea ordinaria un rapporto annuale sull'attività ed alla presentazione dei conti. Può inoltre subentrare nello svolgimento di compiti della direzione musicale qualora questa risulti inadempiente ai sensi degli statuti.

### **Art. 13.3**

#### **Decisioni**

Tutte le decisioni sono prese dal comitato direttivo al completo in ragione della maggioranza, in caso di parità il voto del presidente vale doppio. Questioni urgenti

possono essere prese alla maggioranza dei presenti, i membri assenti vanno informati appena possibile.

Unica eccezione, l'esclusione di un socio da parte del comitato direttivo può essere sancita solo all'unanimità.

#### **Art. 13.4**

##### **Doveri dei membri del comitato direttivo**

I doveri dei membri del comitato direttivo sono quelli di:

- Presenziare alle riunioni di comitato;
- Portare a termine il mandato assunto;
- Fare gli interessi dell'associazione.

#### **Art. 13.5**

##### **Spese**

Il/la cassiere/a effettua tutti i pagamenti dell'associazione e, assieme al presidente, detiene la firma individuale per il prelievo dai vari conti.

#### **Art. 14**

##### **Commissione di revisione**

L'assemblea dei soci può nominare una commissione di revisione costituita da due membri esterni al comitato direttivo.

Questa commissione, se designata, ha il compito di verificare i conti dell'anno successivo alla sua nomina presentando un rapporto scritto all'assemblea.

La commissione nominata non verifica i conti degli anni già approvati dall'assemblea.

#### **Art 15**

##### **Direzione musicale**

##### **Art.15.1**

##### **Direttore musicale**

Il direttore musicale viene nominato dal comitato direttivo ed è responsabile della direzione musicale della società.

##### **Competenze:**

- decidere l'indirizzo musicale della società se non espressamente specificato dagli altri organi societari;

- scegliere i brani in collaborazione con la commissione musicale e decidere i relativi arrangiamenti;
- occuparsi della direzione musicale;
- occuparsi della composizione e della disposizione della banda durante i concerti e le prove;
- occuparsi di tutti gli aspetti musicali non altrimenti specificati nello statuto;
- supportare il comitato direttivo per le ammissioni e le esclusioni dei soci attivi.

#### **Doveri:**

- dirigere la banda durante le esecuzioni pubbliche e le prove;
- trovare e preparare in accordo con il comitato direttivo un/dei valido/i sostituto/i in caso di assenza alle esecuzioni pubbliche ed alle prove;
- preparare e mettere a disposizione dei soci attivi gli spartiti musicali ed eventuali basi sonore;
- impegnarsi a raggiungere gli obiettivi musicali prefissati;
- presentare ad inizio stagione un programma dettagliato delle prove.

#### **Art.15.2**

##### **Commissione musicale**

Il direttore musicale nomina una commissione musicale che lo supporti nell'esecuzione delle sue funzioni.

La commissione musicale:

- è formata preferibilmente da almeno un membro per sezione ed è guidata dal direttore musicale;
- supporta il direttore musicale ove richiesto e necessario per tutte le questioni riguardanti la direzione musicale;
- sostituisce il direttore musicale in caso di bisogno;
- i membri del comitato direttivo possono far parte della commissione musicale.

#### **Art. 16**

##### **Durata dei mandati**

I membri del comitato direttivo e della commissione di revisione hanno un mandato stagionale. Questi vengono eletti, o rieletti, durante l'assemblea ordinaria.

Il mandato del direttore musicale è deciso dal comitato direttivo, ma può essere revocato dall'assemblea.

## **Art. 17**

### **Regolamento e disposizioni generali**

#### **Art. 17.1**

##### **Divisa**

L'associazione si impegna nel limite delle sue possibilità, a fornire una divisa ad ogni socio attivo per la quale, se necessario, può chiedere un contributo finanziario. Il socio è tenuto ad indossare la divisa esclusivamente durante le manifestazioni ufficiali dell'associazione o dietro invito del comitato direttivo.

Il socio è inoltre tenuto alla cura della divisa ed al suo mantenimento in buono stato. Nel caso non venga chiesto alcun contributo finanziario la divisa rimane di proprietà dell'associazione.

#### **Art. 17.2**

##### **Strumenti**

L'associazione non è obbligata a mettere a disposizione alcun strumento musicale.

Nel caso in cui l'associazione fornisca degli strumenti o parti di essi, il membro a cui vengono consegnati è integralmente responsabile degli stessi nei confronti dell'associazione ed in caso di danno è tenuto a rimborsare il costo della riparazione o della sostituzione a nuovo.

## **Art. 18**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 18.1**

##### **Modifica degli statuti**

La modifica degli statuti deve essere approvata da 2/3 dei soci attivi presenti all'assemblea. La modifica degli statuti deve essere allegata alla lettera di convocazione per l'assemblea stessa.

#### **Art. 18.2**

##### **Scioglimento**

L'assemblea può decidere per lo scioglimento dell'associazione con almeno 2/3 dei voti dei soci attivi presenti. In caso di scioglimento dell'associazione l'eventuale patrimonio sociale verrà devoluto ad opere benefiche e di utilità pubblica.



**Art 18.3**

**Entrata in vigore**

I presenti statuti approvati entrano in vigore in data 20 dicembre 2018 e sostituiscono i precedenti in vigore dal 26 ottobre 2016.

Il presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, positioned below the text 'Il presidente'.

Il segretario

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned below the text 'Il segretario'.